



Consiglio di Stato

SECRETARIATO GENERALE

N. 1548/06

Roma, addi 20 feb. 2006

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Schema di regolamento
governativo recante
semplificazione delle
procedure di prevenzione
incendi relative ai depositi di
GPL di capacità non superiore
a 5 metri cubi.

D'ordine del Presidente,
mi prego di trasmettere il
parere numero n. 429/06
emesso dalla Sezione
Consultiva per gli Atti
Normativi di questo
Consiglio sull'affare a
fianco indicato in
conformità a quanto
disposto dall'art.15 della
legge 21.7.2000, n.205.

PRESIDENZA CONSIGLIO

MINISTRI -

Gab. dell'On. Ministro

ROMA

IL SEGRETARIO GENERALE

Carlucci

PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI
DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA

002896 28.02.06

ARCHIVIO 32.18



Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 13 febbraio 2006

N. della Sezione:
429/2006

OGGETTO:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI –Schema di regolamento
governativo recante
semplificazione delle procedure di
prevenzione incendi relative ai
depositi di GPL di capacità non
superiore a 5 metri cubi.

La Sezione

Vista la relazione n. 524/06/UL/P

del 16 gennaio 2006, pervenuta il successivo 31 gennaio con la quale la
Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della funzione pubblica –
Ufficio legislativo) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di
regolamento indicato in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Donato
Marra;

PREMESSO:

Esponde l'Amministrazione che la legge 24 novembre 2000, n. 340, recante

disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi, prevede, al numero 28 dell'allegato A, tra i procedimenti da semplificare, quelli inerenti le procedure di prevenzione incendi per i depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità non eccedente 5 metri cubi.

Al fine di dare attuazione alla citata legge n. 340 del 2000 è stato predisposto lo schema di regolamento in oggetto, ai sensi del combinato disposto dall'art. 1, commi 1 e 2, della legge suddetta, dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

La semplificazione prevista dallo schema di regolamento, anche sulla scorta dei lavori a suo tempo condotti da un apposito gruppo di lavoro in collaborazione con le principali associazioni del settore, consiste nell'eliminazione della fase procedimentale del parere di conformità sul progetto, disciplinata dall'articolo 2 del d.P.R. 11 febbraio 1998, n. 32, e nel mantenimento della sola fase ordinata al rilascio del certificato di prevenzione incendi, per la quale la documentazione tecnica già prevista dall'art. 10, comma 4, del citato decreto legislativo n. 32 del 1998 (attestante l'installazione a regola d'arte del deposito ed il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza antincendio) dovrà essere integrata da una planimetria recante l'indicazione dell'ubicazione del deposito.

Infatti, con la emanazione del decreto ministeriale 14 maggio 2004, recante approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di GPL con capacità complessiva fino a 13 metri cubi, tutti gli aspetti inerenti le caratteristiche costruttive delle attrezzature a pressione costituenti il deposito (serbatoio, tubazioni, accessori, ecc.) sono demandati all'osservanza dei requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva 97/23/CE (c.d. direttiva PED), recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 ed attestati dalla presenza della marcatura CE. Ne discende una significativa riduzione dei controlli che il

personale dei vigili del fuoco è chiamato ad effettuare, limitati in pratica alla sola verifica della corretta installazione dei depositi sul territorio.

Il regolamento si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 delimita l'ambito di applicazione del regolamento alla messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi, che non siano al servizio di attività soggette a controlli di prevenzione incendi previsti dall'art. 36 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e dall'art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966.

L'articolo 2 stabilisce le modalità di presentazione e documentazione della domanda diretta al rilascio del certificato di prevenzione incendi, prevedendo altresì che la ricevuta attestante la suddetta presentazione costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di deposito.

L'articolo 3 disciplina gli adempimenti del Comando provinciale dei Vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi. Il sopralluogo dovrà essere effettuato entro novanta giorni dall'avvenuta presentazione della relativa domanda e nei quindici giorni successivi verrà rilasciato, in caso di esito positivo, il nulla osta all'esercizio dell'attività.

L'articolo 4 detta le disposizioni transitorie per le domande di pareri di conformità presentate prima dell'entrata in vigore del regolamento in oggetto.

L'articolo 5 prevede, infine, che il Ministero dell'interno effettui un'attività di monitoraggio al fine di valutare gli effetti derivanti dall'applicazione della disciplina introdotta dal presente regolamento e di apportare le eventuali modifiche normative che si rendessero necessarie per sopravvenute esigenze di sicurezza pubblica.

CONSIDERATO:

Si premette che già in precedenti occasioni, e in particolare con il parere espresso nell'adunanza del 25 agosto 2003 in materia analoga, la Sezione ha espresso l'avviso che, anche dopo le modifiche apportate all'articolo 117 della

Costituzione dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che ha riformato il Titolo V, lo Stato mantiene la potestà regolamentare allorchè si tratta di dettare una disciplina diretta a realizzare inderogabili esigenze di sicurezza pubblica e di tutela dell'ambiente secondo criteri di uniformità da garantire su tutto il territorio nazionale, esigenze riconducibili alle materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dal comma 2, lettere *m)* ed *s)* del citato art. 117.

Nel merito, la Sezione prende atto della valutazione tecnica che ha indotto l'Amministrazione, nell'ambito della propria responsabilità, a ritenere superflua la fase del parere di conformità sul progetto in considerazione della normativa sopravvenuta che, anche in attuazione di una specifica direttiva comunitaria, impone l'utilizzo per la realizzazione dei depositi di determinati materiali rispondenti a precisi requisiti di sicurezza e controllabili attraverso l'apposizione della marcatura CE. Ritiene pertanto di esprimere parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- a) valuti l'Amministrazione la congruità dei termini previsti dall'articolo 3 dello schema per l'effettuazione del sopralluogo e il rilascio del certificato di prevenzione incendi in relazione alla autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di deposito che il comma 5 del precedente articolo 2 ricollega alla semplice presentazione della domanda e della relativa documentazione; è inoltre utile richiamare al comma 5 dell'articolo 2 l'applicabilità dell'articolo 7 del d.P.R. n. 37 del 1998 che disciplina gli obblighi a carico dei soggetti che hanno ottenuto il nulla osta provvisorio per le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi;
- b) al comma 3 dell'articolo 3 è opportuno chiarire che, qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti di sicurezza, viene immediatamente a cessare l'autorizzazione provvisoria prevista dal citato comma 5 dell'articolo 2;
- c) il comma 4 dell'articolo 3 deve essere riformulato individuando quali siano i procedimenti ai quali la disposizione si riferisce e mantenendo comunque

fermo come termine massimo il termine previsto dal comma 1, non essendo comunque opportuno che l'efficacia dell'autorizzazione provvisoria possa ulteriormente protrarsi.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole, con le suesposte osservazioni.

Per estratto dal Verbale
Il Segretario della Sezione
(Licia Grassucci)

Licia Grassucci

Visto
Il Presidente della Sezione
(Livia Barberio Corsetti)

Livia Barberio Corsetti